

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto (1.8.2014)

In Venezia, San Marco n.4136, presso l'ufficio del Sindaco sito al primo piano.

Davanti a me dottor ALBERTO BERTON, notaio in Venezia, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

È COMPARSO

- VITTORIO ZAPPALORTO, nato a Treviso (TV) il giorno 5 gennaio 1956, residente a Roma (RM), Via Paolo Paruta n.24,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario prefettizio del Comune di Venezia, con i poteri del Sindaco di Venezia, tale nominato con decreto proc.n.795/2014 Area II del Prefetto di Venezia, nella sua veste di Presidente della:

"FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA", con sede in Venezia (VE), San Marco n.1965, Ente di diritto privato con personalità giuridica secondo le norme della Legge 26 gennaio 2001 n.6, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Venezia al n.400.Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti, perché vi resti depositato, il nuovo testo coordinato dello statuto sociale della predetta **"FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA"**, in esecuzione di delibera di modifica statutaria approvata, à sensi di Statuto, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 26 luglio 2014.**REGISTRATO A
VENEZIA****Atti Pubblici**Il 06 agosto 2014
al n.3141 Serie 1T

A tal fine mi consegna il nuovo testo di statuto che, sottoscritto dal
comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di
averne esatta conoscenza.

Il presente atto è stato da me Notaio letto, al comparente, che lo dichiara
conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto da me e da persona di mia fiducia, su un foglio per tre facciate,
viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore dieci e trenta
minuti.

F.to Vittorio Zappalorto

F.to ALBERTO BERTON Notaio - L.S.

STATUTO DELLA

“FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA”

ARTICOLO 1

- La FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 (“Fondazione”).

- Lo Stato Italiano, la Regione del Veneto e il Comune di Venezia sono i soci fondatori della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA.

- La Fondazione è titolare dei diritti e delle situazioni giuridiche attive e passive, delle prerogative e delle attribuzioni che le spettano in forza dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 367/1996 e dell’articolo 1, comma secondo, della Legge 26 gennaio 2001 n. 6, nonché nella sua qualità di successore dell’Ente Autonomo Teatro La Fenice.

- La Fondazione e le sue attività sono disciplinate dal presente Statuto, conformemente alla vigente normativa sulle Fondazioni Liriche ed agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile (“Statuto”).

ARTICOLO 2

La FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA, ha sede in Venezia, San Marco 1965 ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

1. La Fondazione opera, nel rispetto delle norme civilistiche di buona amministrazione ed ottimizzando l’impiego delle risorse, secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza.

2. L’attività della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA è



volta alla diffusione, sia in Italia che all'estero, dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, mediante la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli di teatro musicale, di musica sinfonica e da camera, nonché di spettacoli musicali e di danza.

3. La Fondazione per realizzare le proprie finalità, ed anche al fine della conservazione e della diffusione del proprio patrimonio storico e culturale, può promuovere, la cultura dell'arte musicale attraverso sia mediante attività editoriali in campo letterario e pubblicistico come musicale e musicologico, sia mediante la registrazione musicale e teatrale, commercializzando con qualunque mezzo le proprie produzioni.

4. La Fondazione, anche con la collaborazione ed il concorso di enti pubblici e/o di soggetti privati, programmerà e realizzerà iniziative per la formazione e l'istruzione di giovani artisti, musicisti, tecnici e figure professionali legate alle attività del Teatro.

5. La FONDAZIONE TEATRO LA FENICE potrà promuovere, anche d'intesa con altri soggetti pubblici e/o privati, la costituzione di società, consorzi e di altri tipi di persone giuridiche, ovvero parteciparvi. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari e mobiliari, e svolgere attività commerciali solo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e le utilità rinvenienti da tutte tali operazioni verranno impiegate a servizio delle attività della Fondazione.

6. La Fondazione potrà collaborare in Italia ed all'estero con altre Fondazioni Liriche e con enti e soggetti pubblici e privati al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di assicurare l'aumento della capacità produttiva, da valorizzare in ogni sua componente, e

dell'offerta artistica.

7. La FONDAZIONE TEATRO LA FENICE potrà accettare, senza vincolo di destinazione, erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 4

1. Per realizzare gli scopi della Fondazione Soci Privati italiani e stranieri ("Soci Privati") potranno incrementare il patrimonio della Fondazione, suddiviso in fondo di dotazione indisponibile ed in fondo di gestione.

2. I Soci Privati si suddividono in:

i) Soci Fondatori, i quali implementeranno il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione in una misura pari ad almeno il 3% (tre per cento) del patrimonio come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ed in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) del valore del patrimonio stesso;

ii) Soci Sostenitori, i quali parteciperanno all'attività della Fondazione con contribuzioni in denaro e/o con conferimenti di beni al fondo di gestione.

3. I Soci Sostenitori possono nominare un loro rappresentante nel Consiglio di Indirizzo a condizione assicurino, singolarmente o cumulativamente e per almeno due anni consecutivi, un apporto al fondo di gestione non inferiore all' 8% (otto per cento) del totale dei contributi statali.

4. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti nominati dai Soci Privati è subordinata alle loro effettive partecipazioni in ragione d'anno alla gestione della Fondazione. Per raggiungere tale entità di apporto i Soci Privati interessati possono comunicare per iscritto al Sovrintendente di voler concorrere anche collettivamente alla gestione della Fondazione nella misura indicata.



5. I Soci Privati si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno per la presentazione dei loro programmi e per sostenere le iniziative e le attività della Fondazione.

6. A cura del Consiglio di indirizzo viene tenuto l'Albo dei Soci Privati.

ARTICOLO 5

1. Il Patrimonio della Fondazione Teatro LA FENICE DI VENEZIA è costituito:

- dal complesso dei beni materiali ed immateriali e da ogni altro diritto e/o posizione attiva rinveniente dall'Ente Autonomo Teatro La Fenice del quale la FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA è successore per legge;

- da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;

- dagli eventuali avanzi di gestione,

ed è suddiviso tra:

a) un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e

b) un fondo di gestione, destinato alla gestione della Fondazione.

2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro La Fenice ad essa affidato, delle denominazioni delle manifestazioni comunque organizzate e di tutto ciò che concorre alla sua attività, e può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità.

ARTICOLO 6

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio;
- di ogni contributo a qualsiasi titolo disposto in suo favore non espressamente destinati al fondo di dotazione;

- degli eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al fondo di gestione;

- di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

ARTICOLO 7

1. Sono organi della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE:

- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Sovrintendente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti il Consiglio di Indirizzo ed il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica cinque anni ed il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge.


3. Al Presidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

4. Sino alla nomina dei nuovi componenti, il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica per le attività di ordinaria amministrazione; il Consiglio di Indirizzo può deliberare su questioni urgenti e rilevanti per la prosecuzione dell'attività della Fondazione.

ARTICOLO 8

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Venezia o altra persona da lui nominata.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della FONDAZIONE TEATRO



LA FENICE; convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo; in caso di urgenza assume i provvedimenti necessari che dovranno venire ratificati dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione utile; indica la persona del Vice Presidente che verrà nominata dal Consiglio di Indirizzo; può delegare, anche in via temporanea, uno o più consiglieri per determinate materie.

3. Il Vice Presidente, scelto tra i consiglieri, viene eletto nella prima riunione successiva alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e sostituisce il Presidente della Fondazione in tutti i casi in cui questi non possa esercitare la propria funzione.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato, oltre che dal Sindaco di Venezia che lo presiede, da un numero variabile da quattro sino a sei consiglieri, dei quali:

a) uno è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

b) uno è nominato dalla Regione del Veneto;

c) uno è nominato dal Comune di Venezia;

d) i rimanenti sono nominati dai Soci Privati.

I consiglieri nominati dai Soci Privati, i quali possono nominare uno o più rappresentanti comuni, decadono alla scadenza del Consiglio di Indirizzo, nel mentre decadono anche se nominati in qualità di rappresentanti comuni, qualora il/i Socio/i Privato/i non eroghi/no il/i contributo/i.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero dispari di consiglieri ed il consigliere necessario per raggiungere tale composizione verrà nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, su proposta del Sindaco di Venezia.

2. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
3. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente, con ogni mezzo idoneo ad attestare la ricezione della convocazione, almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza.
4. Il Consiglio di Indirizzo, in assenza di convocazione, può deliberare anche quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti e previa informazione degli altri suoi componenti, ed il Sovrintendente.
5. E' consentita la partecipazione alle riunioni con tutti i mezzi di comunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, siano a conoscenza delle questioni da trattare, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale, di disporre e di scambiare i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto ciò sia riprodotto nel verbale.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio di Indirizzo con l'obiettivo di perseguire il pareggio di bilancio:
 - a) approva il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno al quale il bilancio preventivo si riferisce;



b) approva il bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo, tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di cento ottanta giorni per particolari e motivate ragioni relative alle attività della Fondazione;

c) approva la programmazione dell'attività della Fondazione predisposta dal Sovrintendente anche per periodi pluriennali;

d) propone al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il nominativo per la nomina a Sovrintendente;

e) approva la pianta organica e le sue modifiche nonché i regolamenti interni;

f) esprime parere preventivo vincolante per quanto attiene gli accordi aziendali con le organizzazioni sindacali.

8. Tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di professionalità coerenti, direttamente o indirettamente, con lo svolgimento delle funzioni dell'organo amministrativo della Fondazione. Il venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Indirizzo, previa contestazione scritta al consigliere interessato delle cause della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

9. I componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano liberamente ed in piena autonomia i loro poteri e rispondono solo nei confronti della Fondazione per quanto attiene l'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a tutte le loro attività ed a quelle della Fondazione.

10. Tutte i soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio di Indirizzo che abbiano, direttamente o anche indirettamente, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, o con specifici argomenti oggetto di singole trattazioni, debbono motivatamente astenersi dal partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo.

11. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario, scelto tra i dipendenti della Fondazione.

ARTICOLO 10


1. Il Sovrintendente è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su proposta del Consiglio di Indirizzo e dovrà possedere qualificata esperienza in materia di gestione, di organizzazione e di programmazione culturale, anche pluriennale, delle attività delle Fondazioni musicali o di soggetti, pubblici e privati, che svolgono con continuità ed in modo anche economicamente organizzato attività consimili, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione ed è titolare delle seguenti competenze:

- tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria

stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predisporre, di norma entro novembre di ogni anno, il bilancio preventivo da sottoporre ai Revisori per il loro parere ed al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- qualora i soci pubblici e privati non comunichino alla Fondazione in tempo utile per la definitiva predisposizione del bilancio di



previsione l'ammontare dei loro apporti per l'esercizio successivo, il Sovrintendente potrà legittimamente appostare a bilancio apporti uguali a quelli dell'ultimo esercizio con riferimento a ciascun socio;

- si avvale, ove nominato, del Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo, predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;

- dirige e coordina nei limiti dei vincoli di bilancio ed in esecuzione dei programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

- può nominare propri consulenti e collaboratori, tra i quali il Direttore Artistico, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Generale, per lo svolgimento di specifiche attività;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ricadono nelle competenze che la legge e lo Statuto gli attribuiscono ed in tali occasioni rappresenta la Fondazione.

- Il Sovrintendente può essere revocato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, su proposta del Consiglio di Indirizzo, qualora sussistano fondati e gravi motivi.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati. Il Presidente è designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, un componente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che nomina anche il Revisore dei conti

supplente.

2. I Revisori dei conti possono partecipare, con le modalità previste dall'art. 9.9., a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo.

3. All'attività del Collegio si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni del Collegio possono svolgersi con le modalità previste dall'art. 9.5.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta, almeno ogni trimestre, la propria relazione sull'attività della Fondazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. Il controllo contabile sulla Fondazione e l'attività di revisione del bilancio potranno essere esercitati da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito per un triennio.

ARTICOLO 12

Lo statuto della FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA potrà essere modificato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su proposta adottata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai Soci Fondatori.

ARTICOLO 13

La Fondazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO 14

In caso di liquidazione il patrimonio della Fondazione sarà devoluto al



Comune di Venezia con vincolo di destinazione ad enti che svolgano attività
similari e/o a fini di pubblica utilità.

F.to Vittorio Zappalorto

F.to ALBERTO BERTON Notaio - L.S.

È copia conforme all'originale che si rilascia
alla Corte d'Appello

Venezia, 6 Agosto 2014

